



**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Nuove regole sulle compensazioni**

*Dal 1° luglio 2024 la compensazione di crediti d'imposta deve transitare necessariamente dai canali telematici dell'Agenzia; essa è comunque preclusa per il contribuente che ha debiti scaduti superiori a 100.000 euro (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023 e articolo 4, commi 2 e 3, Dl n. 39/2024, c.d. Decreto Agevolazioni).*

*Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, l'Agenzia fornisce le indicazioni operative su:*

- *l'obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura;*
- *l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione "orizzontale" per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100.000 euro*

### **UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Fino al 30 giugno 2024 le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare con i debiti sono presentate o trasmesse secondo le seguenti modalità:

- **esclusivamente mediante i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (**F24 a saldo zero**);
- anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate (**banche, poste, ecc.**), nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo (**F24 a saldo positivo**).

**A partire dal 1° luglio 2024**, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, **saranno trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.**

Ciò per ridurre l'utilizzo dei canali telematici degli intermediari convenzionati e per agevolare le procedure di controllo sulle compensazioni.

### **Chiarimenti dell'Agenzia**

Tale novità riguarda **tutte le compensazioni**, sia quelle **orizzontali** (o "esterne"), che "verticali" (o "interne"), nonché quelle comprendenti **crediti maturati nei confronti dell'Inps e dell'Inail.**

# C.S.A. S.r.l.

## Centro Servizi Aziendali

La circostanza che, per gli F24 a saldo positivo, la prenotazione delle deleghe per mezzo dei servizi telematici degli intermediari convenzionati avvenga comunque in data anteriore al 1° luglio 2024 – o anche che le stesse siano inviate ai soggetti convenzionati prima di tale data – non è sufficiente.

Per il rispetto di tale obbligo, infatti, **rileva la sola data di esecuzione delle deleghe da parte degli intermediari convenzionati.**

CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE SUPERIORI A 100.000 EURO

La legge di Bilancio 2024 e il Decreto Agevolazioni sono intervenuti sull'articolo 37 del D.L. n. 223/2006, introducendo il nuovo comma 49- quinquies.

**Dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all'agente della riscossione di importo superiore a 100.000 euro.**

### Chiarimenti dell'Agenzia

Nell'ammontare dei debiti che rilevano ai fini del raggiungimento di tale soglia (100.000 euro) vi rientrano tutte le iscrizioni a ruolo riguardanti le **imposte erariali**, i carichi affidati all'agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate – inclusi gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti – con termini di pagamento **scaduti e non oggetto di sospensione (giudiziale o anche amministrativa), di rateazione o di definizione agevolata per mezzo della Rottamazione-quater.**

Gli atti di accertamento esecutivi, invece, vi concorrono **se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento.** L'inibizione opera sia per i **crediti di natura erariale che agevolativa.**

**Non è precluso, invece, l'utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail.**

Qualora operi il divieto, pertanto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe.

**L'estinzione totale dei debiti, o la riduzione dell'importo complessivo degli stessi a un importo pari o inferiore a 100.000 euro,** comporta il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione. Rilevano, a tal fine, oltre al pagamento (anche parziale) dei citati debiti e la **sospensione amministrativa o giudiziale** di quelli oggetto di contenzioso, anche la concessione, da parte dell'agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all'estinzione degli stessi – fino a quando per gli stessi non sia intervenuta la decadenza dal relativo beneficio – nonché **l'utilizzo in compensazione con i crediti di natura erariale**, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, quarto periodo, del D.L. n. 78/2010.

Ai fini dell'esclusione l'Agenzia delle entrate può avvalersi delle **procedure di sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento** di cui ai commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37 del D.L. n. 223/2006.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

*Cordiali saluti.*